

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con R. decreto 22 luglio 1887, n. 4794, e successivamente prorogato fino al 23 aprile 1923, è ulteriormente prorogato fino al 23 aprile 1929.

Nel compimento delle opere del predetto risanamento il comune di Bologna, potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 213. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2739.

Fondi per i lavori d'impianto della centrale telefonica automatica di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1123, con cui venne concessa la somma di L. 150,000,000 per provvedere ad opere, lavori ed acquisti urgenti e improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane e interurbane e delle reti telegrafiche;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La spesa di L. 50,000,000 autorizzata per l'esercizio finanziario 1923-24, dall'art. 1 della legge 20 agosto 1921, n. 1123, in conto del fondo di L. 150,000,000 per opere, lavori ed acquisti urgenti ed improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche, è aumentata di L. 7,500,000, e di pari ammontare è diminuita la somma di L. 25,000,000 autorizzata dalla legge stessa per l'esercizio finanziario 1924-25.

La suddetta somma di L. 7,500,000 è inserita in aumento allo stanziamento del capitolo n. 120 « Assegnazione straordinaria per provvedere ad opere, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per il predetto esercizio 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 214. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2740.

Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Nessuna fiera o esposizione, nazionale o internazionale, potrà ottenere facilitazioni ferroviarie e doganali, se essa non sia autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

L'autorizzazione può essere concessa, dietro presentazione del programma e del piano finanziario della esposizione o della fiera, solo a quelle organizzate da appositi Enti legalmente costituiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA
— CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923. Atti del Governo, registro 219, foglio 215. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2747.

Costituzione di una guardia d'onore in ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Al fine di mantenere alto e presente nell'animo della gioventù studentesca il sentimento di riverenza e di gratitudine verso i gloriosi caduti per la Patria;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno e ad interim per gli affari esteri, d'accordo col Ministro per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale, è costituita una guardia d'onore, cui è affidata la loro custodia ideale.

Art. 2.

La guardia d'onore dovrà essere scelta - in numero di due alunni per ogni classe - tra i discepoli delle scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado (ginnasio inferiore - istituto magistrale - istituto tecnico inferiore - scuola complementare).

La scelta dovrà cadere su quegli alunni che al 1° gennaio 1924 saranno risultati i migliori della classe, sia per profitto che per condotta, e, a parità di merito, fra gli orfani di guerra. La designazione è fatta, per le scuole elementari, dal direttore didattico della circoscrizione, e, per le medie dai singoli capi d'istituto.

La nomina dei prescelti dura fino al 31 luglio 1924, e col primo agosto successivo le nuove nomine saranno fatte in base ai risultati degli esami.

Art. 3.

Ogni guardia d'onore è al comando di un caporale scelto fra i suoi componenti, e nominato dall'autorità scolastica.

Art. 4.

In quei Comuni dove la guardia d'onore fosse per risultare inferiore al numero di dieci componenti, il direttore didattico della circoscrizione dovrà, con opportuna scelta da farsi, possibilmente, fra gli orfani di guerra, integrarne il numero con facoltà di portare il contributo di ogni classe ad un massimo di cinque alunni.

Art. 5.

La guardia d'onore farà servizio d'onore presso i luoghi sacri alla ricordanza dei caduti nei giorni anniversari dello Statuto, della dichiarazione di guerra, della Vittoria e della Marcia su Roma.

Art. 6.

La guardia d'onore dovrà avere un posto di speciale distinzione nella formazione dei cortei e nella celebrazione di cerimonie e riti in onore dei caduti della guerra nazionale.

Art. 7.

Ad ogni componente la guardia d'onore verrà, a cura del Ministero dell'istruzione, consegnato un distintivo, che dovrà essere portato in permanenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 222. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2748.

Norme complementari e di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto riguardante le norme complementari e di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

SIRE,

Nessun'altra carriera statale, forse, come quella delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prima della legge generale sui ruoli aperti del 19 ottobre 1919, n. 1971, era costituita da così gran numero di gradi, classi e categorie, le cui denominazioni complesse nella forma, sottili nel significato distintivo, finivano spesso per creare confusione e disorientamento.

Senonché, con la menzionata legge del 19 ottobre 1919, estesa ed applicata ai cancellieri col decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231 e 21 dicembre 1919, n. 2486, si passò da un eccesso ad altro ben più deleterio.

Furono soppressi quasi tutti i gradi della gerarchia. Si fusero in uno solo, ben 5313 funzionari, confondendo nella denominazione unica: « cancellieri e segretari giudiziari », gli aggiunti, i cancellieri di pretura ed equiparati ed oltre 700 cancellieri di Tribunale ed equiparati. Si accomunarono cioè, senza alcuna distinzione, ottimi e modestissimi funzionari di gradi diversi, funzionari che avevano al loro attivo oltre 35 anni di servizio, con altri che allora soltanto facevano il primo ingresso in carriera.

Appena 392 costituirono il grado superiore di cancelliere capo e segretario capo, dirigenti le cancellerie e le segreterie del Tribunale e delle Corti di appello e 10 quello di cancelliere e segretario delle Corti di cassazione, dirigenti le cancellerie e le segreterie di quegli uffici.

Il concetto della subordinazione, conseguente alla gerarchia, in tal modo, fu pressoché annullato; i funzionari furono tratti a non considerarsi più come aventi doveri e diritti nascenti dal proprio grado e dalle proprie capacità singole, ma a considerare la loro posizione giuridica in senso unilaterale e con eccessiva prevalenza alla anzianità di servizio, essendo scomparso ogni processo di selezione, che è stimolo al perfezionamento e condizione necessaria per assicurare alla direzione degli uffici i più idonei. Onde gli elementi buoni, che pure nei cancellieri sono in gran numero, rimasero confusi nella massa, privi di qualsiasi incentivo di elevamento culturale.

Tali furono le più salienti e dannose conseguenze immediate della nuova legislazione.

Scomparve dunque la gerarchia e con essa, l'ordine tecnico e la regolarità funzionale.

Un siffatto stato di cose non poteva non generare vivo e sentito il bisogno di funzionari che nei grandi uffici, alla diretta dipendenza del capo, assumessero la direzione e la responsabilità di vasti reparti e di aggruppamenti di servizi; nonché di funzionari che, investiti del corrispondente grado gerarchico, assumessero la direzione delle cancellerie delle preture.

Specie questi ultimi uffici, sono restati acefali nel vero e più assoluto senso della parola. Al riguardo, giova avvertire che, a seguito della recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie, tutte le Preture sono ormai divenute importanti ed ancor più lo saranno fra breve, allorché avrà attuazione la riforma che estende la competenza dei pretori; intanto gli impiegati ivi addetti sono ora compresi in un grado unico, comune allo stesso dirigente, con evidente danno della disciplina; mentre deve anche considerarsi che quelle cancellerie, per i preposti alla direzione, sono tecnicamente proprio le più difficili. La molteplicità e la promiscuità eccezionale degli affari che vi si trattano, richiedono l'opera non di funzionari inesperti quasi di prima nomina, come era consentito dalle vigenti disposizioni organiche, ma di elementi provetti che, alla cultura, uniscano l'esperienza tratta da una lunga consuetudine di lavoro; e, condizione imprescindibile, che abbiano un grado gerarchico più elevato di quello dei collaboratori in sott'ordine; requisiti indispensabili, codesti, che conferiscono appunto l'autorità ed il prestigio, dei quali necessariamente, deve circondarsi chiunque sia investito di funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza.

La ricostruzione della carriera e di conseguenza il ristabilimento della gerarchia, che in quasi tutte le altre categorie statali fu operata con la legge del 30 settembre 1922, n. 1290, si imponeva quindi, anche nelle cancellerie e segreterie. Lo reclamava l'interesse del ser-